



Associazione Antonio Busto- OdV

Piazza Aldo Moro 7
70010 Casamassima (BA)
Tel 080-679519

Email associazioneantoniobusto@gmail.com

Verbale di Assemblea Straordinaria del 19/11/2022

L'anno 2022, il giorno 19, del mese di Novembre, alle ore 18:30, in modalità telematica tramite piattaforma Zoom Meeting, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Antonio Busto

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 10 del vigente statuto sociale il Sig. Vito Sante Lorusso, verbalizza il Sig. Erasmo Lassandro

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso invio mail puntualmente recapitata così come previsto dall'art. 10. dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°30 soci su n°30 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello Statuto sociale, nel dettaglio modifica art. 3 a seguito di richiesta integrazioni r_puglia/AOO_192/PROT/30/09/2022/0007081 per adeguamenti alla riforma del Terzo Settore (D.lgs 117/2017 e seguenti).
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci a seguito di una richiesta d'integrazione pervenuta dalla Regione Puglia Dipartimento Welfare in data 04 ottobre 2022, in cui si chiedeva di adeguare l'art. 3 entro 60 gg in base a quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs 117/2017.

Successivamente da lettura della proposta del nuovo articolo suddetto.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.



Associazione Antonio Busto- OdV

Piazza Aldo Moro 7
70010 Casamassima (BA)
Tel 080-679519

Email associazioneantoniobusto@gmail.com

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese il nuovo art. 3 dello Statuto.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare la suddetta modifica ed il nuovo Statuto Sociale viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91. Inoltre, il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione Antonio Busto OdV al Registro Unico del Terzo Settore

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Eugenio Cardone



Il Presidente

Antonio Busto



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari n. 28 NOV, 2022

n. 7987 serie 3

ESENTE

L'Incaricato (*)

Andrea COPATTELLA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

STATUTO - ODV

Associazione "ANTONIO BUSTO-OdV"

Articolo 1

-Costituzione-Denominazione – Sede – Durata-

E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "ANTONIO BUSTO - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha la propria sede legale in Casamassima ed il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 2

Ambito di Operatività

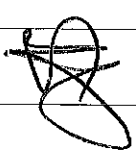
L'associazione "Antonio Busto – OdV" in seguito per brevità chiamata Associazione, che si avvale dell'opera prestata in modo personale, spontaneo e gratuito di volontari, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia, uguaglianza e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale..

La sua attività si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati, ed esaurisce le proprie finalità statuarie prevalentemente nell'ambito del territorio del

comune di Casamassima e della Regione Puglia ma, ove necessario, anche al territorio nazionale che all'estero.

L'associazione svolge attività in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore ed in particolare:

- L'associazione persegue esclusivamente senza scopo di lucro finalità civiche, di solidarietà sociale, beneficenza e tutela dei diritti civili, in favore delle persone in situazione di svantaggio e la promozione culturale ed il sostegno, anche economico, a favore di studenti in condizioni economiche disagiate.
- L'associazione promuove inoltre la solidarietà ed il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali, sportive, creative, ricreative, editoriali, al fine di innalzare la qualità della vita nella convivenza fra culture ed etnie.

 Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

 L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs n. 117/2017.

Articolo 3

Scopi dell'Associazione

L'associazione svolge attività in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale

di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore ed in particolare:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende perseguire le seguenti attività;

1. istruzione e formazione, sia direttamente, sia attraverso la gestione ed il coordinamento di attività educative;
2. sostegno sociale, economico, morale, spirituale e psico-fisico;
3. beneficenza;
4. istituzione di borse di studio;
5. promozione e tutela dei diritti umani e civili;
6. attività di promozione per la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale;
7. progetti di interscambio giovanile e familiare con Paesi U.E. ed extra U.E.;
8. progetti di integrazione degli stranieri domiciliati o comunque presenti in Italia, siano essi cittadini della Unione Europea o extracomunitari;

9. progetti di sostegno e sviluppo a favore di soggetti e comunità stranieri nei territori di origine;

10. attività culturali e ricreative come, a titolo di esempio non esaustivo:

convegni, conferenze, dibattiti, seminari, film e documentari, spettacoli. A tal fine l'Associazione potrà svolgere operazioni mobiliari, commerciali, editoriali, finanziarie e di credito, locative, ipotecarie, utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sopra descritti e, solo per lo stesso fine dell'oggetto sociale, svolgere operazioni immobiliari quali l'acquisto o la costruzione di strutture ricettive atte ad ospitare persone in condizioni di disagio o di bisogno.

Articolo 4

Soci

Possono far parte dell'Associazione senza alcun tipo di discriminazione, tutti coloro che ne fanno richiesta, che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo gratuitamente e volontariamente nel proprio tempo libero ed in base alle proprie capacità. Possono essere soci sia persone fisiche che giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono far parte come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il consiglio direttivo a maggioranza e riportarla nel libro soci;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari o volontari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e/o per particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritti e doveri:

- hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate;
- Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
- Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione;

- I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile;
- I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa;
- Partecipare alle assemblee con diritto di voto.

In caso di domanda presentata da persona giuridica è fatta dal legale rappresentante della stessa.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 5

Perdita dello Status di Socio

La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

L'associazione assicurerà i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6

-Volontari-

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 7

-Sostenitori-

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I

sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo
ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta
intraprese dall'associazione.

Articolo 8

-Lavoratori-

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare
funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al
cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 9

-Organi Sociali e Cariche Elettive-

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (ove nominato);
- Organo di Controllo (ove nominato)

Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese
sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal
Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 10

L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di morte, morosità del pagamento della quota associativa; dimissioni del socio;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo; • delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la

deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statuarie, allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. E' possibile, in caso di non raggiungimento del quorum consuntivo in seconda convocazione, indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purchè adottata all'unanimità.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorchè non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

 I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Un membro del Consiglio Direttivo è però designato dai familiari del "dottor Antonio Busto", soci fondatori, e le decisioni del consiglio stesso non possono essere assunte senza il voto favorevole di tale componente.

Allo scadimento naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta.

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione, ed è comunque costituito anche in difetto di comunicazione se risultano presenti tutti i consiglieri.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale del Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

-Presidente-

Il Presidente ha il compito di presiedere l'assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 13

-Segretario e Tesoriere-

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

-L'organo di controllo-

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.

117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I

componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di

cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia

stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo

settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di

controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31,

comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 15

-Revisore legale dei conti-

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 16

-Patrimonio dell'Associazione, esercizio sociale e bilancio-

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rimborsi derivanti da convenzioni; e) rendite patrimoniali; f) attività di raccolta fondi; g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione e che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;

- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17

-Libri Sociali-

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 18

-Pubblicità e Trasparenza-

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di



controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 19

-Bilancio Sociale e Informativa Sociale-

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 20

-Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni-

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

A norma del D. Lgs 117/2017 il patrimonio residuo è devoluto previo parere del RUNTS e salva destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

-Assicurazione dei Volontari-

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Articolo 22

-Disposizioni Finali e Norme Transitorie-

. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Articolo 23

-Esenzione Imposte e Bolli-

A norma dell'art. 8 della legge quadro 11 agosto 1991 – n. 266 e precisamente per questa OdV tutti gli atti connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

